

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7° "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"

Servizio Ufficio Tecnico Edilizia: Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici e Sportivi

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotop.net - C.F. : 93004780818

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 3.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

Istituto Tecnico Commerciale "D'Aguirre" - Palestra - Cod. Edif. 0810182276

Lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria.

C – DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU



Committente:

Libero Consorzio Comunale di Trapani

P.zza Vittorio Veneto, 2 – 91100 Trapani

RUP:

I.D.T. geom. Antonino Fontana

Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1 Oggetto dell'appalto	4
ART. 2 Immobile oggetto di progettazione	5
ART. 3 Disciplina Normativa dell'appalto	5
ART. 4 Forma e ammontare dell'appalto	5
ART. 5 Descrizione del servizio e delle sue fasi	6
ART. 6 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi	7
ART. 7 Proprietà degli elaborati prodotti	8
ART. 8 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente	8
ART. 9 Altre condizioni disciplinanti l'incarico – obblighi tra le parti	8
ART. 10 Obblighi e Ruolo della Committenza	9
ART. 11 Obblighi del affidatario incaricato	9
ART. 12 Termini per l'ultimazione del Servizio	10
 Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	 10
ART. 13 Modalità di stipulazione del contratto	10
ART. 14 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	10
ART. 15 Documenti che fanno parte del contratto	10
ART. 16 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	11
ART. 17 Fallimento dell'Affidatario	12
 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	 12
ART. 18 Consegna del servizio	12
ART. 19 Sospensioni e proroghe	13
ART. 20 Penali	14
ART. 21 Inderogabilità dei termini di esecuzione	14
ART. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	16
ART. 23 Verifiche di conformità	16
 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	 17
ART. 24 Anticipazione	17
ART. 25 Pagamenti delle prestazioni a corpo	17
ART. 26 Pagamenti a saldo	18
ART. 27 Ritardo nel pagamento delle rate di acconto	18
ART. 28 Cessione del contratto	18
ART. 29 Denominazione in valuta	18



CAPO 5 – GARANZIE	18
ART. 30 Cauzione definitiva	19
Capo 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	20
ART. 31 Norme di sicurezza generali	20
CAPO 7 –RISERVE, CONTROVERSIE	20
ART. 32 Riserve	20
ART. 33 Risoluzione del contratto	20
ART. 34 Recesso dal contratto	23
CAPO 8 - NORME FINALI	23
ART. 35 Spese contrattuali, imposte, tasse	23
ART. 39 Informativa sulla Privacy	23

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto riguarda gli interventi atti a conseguire il all'adeguamento sismico della Palestra, facente parte dell'edificio scolastico I.T.C. "F. D'Aguirre di Salemi", individuato nella scheda ARES con cod. n. 0810182276, sito Via San Leonardo, Salemi (TP).

L'edificio è stata oggetto di studio di verifica della vulnerabilità sismica, ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. Dalla verifica effettuata, gli indici di sicurezza sismica delle unità strutturali di cui è composto l'immobile in argomento risultano inferiori al valore minimo di 0,6 ζ_E .

2. Il Servizio richiesto prevede la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli interventi strutturali necessari per l'adeguamento alla vigente normativa sismica di parte della struttura. In particolare il PFTE, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, deve individuare gli interventi di adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018 previa la verifica di vulnerabilità sismica. Il PFTE dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Gli interventi di adeguamento sismico progettati dovranno essere tali che il valore minimo dell'indice ζ_E post intervento sia non minore di 0,8 ζ_E

3. Il Servizio è finalizzato all'espletamento di tutte le attività necessarie per la redazione del PFTE dell'adeguamento sismico di edifici di particolare rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso. La valutazione della sicurezza sismica deve essere eseguita in ottemperanza all'art. 2 comma 3 della OPCM n. 3274 20 marzo 2003 e s.m.i., tenendo conto delle indicazioni fornite ai p.ti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 2 del D.P.C.M. 21 ottobre 2003 e s.m.i., ed in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 17.1.2018 e, ove applicabile, del D.P.C.M. 12.10.2007, "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del Patrimonio Culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni".

4. Ai sensi del cap. 2.4.2 del D.M. 17.1.2018 e del p.to 1.1 dell'elenco B del D.P.C.M. 21 ottobre 2003, l'immobile oggetto del servizio, soggetto ad elevato affollamento, è classificato in Classe d'uso III.

5. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.

ART. 2 Immobile oggetto di progettazione

1. L'immobile oggetto di progettazione di fattibilità tecnica ed economica è la Palestra facente parte dell'edificio scolastico I.T.C. "F. D'Aguirre di Salemi", individuato nella scheda ARES con cod. n. 0810182276, sito Via San Leonardo, Salemi (TP).

ART.3 Disciplina Normativa dell'appalto

1. L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato "nuovo codice") e ss.mm.ii., dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

ART. 4 Forma e ammontare dell'appalto

1. L'importo d'appalto comprende la seguente attività:

Redazione del PFTE degli interventi di adeguamento alla vigente normativa e nel rispetto delle linee guide del MIMS del luglio 2021.

2. Il corrispettivo per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica è stato calcolato secondo il sopra citato il DM 2016 sulla base di un costo convenzionale delle opere definito in sede di verifica del servizio di vulnerabilità sismica dell'edificio il cui costo di intervento è stato determinato in **840.000,00 €, ed** è stato ripartito secondo le seguenti categorie:

Costo stimato	840,000,00 €	
		Categoria parcella
Strutture	340.000,00 €	S.03
Edilizia	300.000,00 €	E.08
Impianto Idrico	50.000,00	IA01
Impianto climatizzazione	50.000,00	IA,02
Impianto elettrico	100.000,00 €	IA.03

Nel Documento di Indirizzo alla Progettazione "DIP" è riportato il *Quadro economico*, e nell'allegato "B" lo schema di parcella analitico delle singole prestazioni previste, secondo quanto stabilito all I.13 del d.lgs 36/2023 e con i relativi parametri Q di incidenza, desunti dalla tavola Z-1 /Z-2 allegata al DM 17 giugno 2016. Le spese sono state considerate in maniera forfettaria al 25%.

3. Il compenso economico di eventuali dipendenti o collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della S.A..
4. Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le prestazioni professionali di cui al presente incarico professionale.
5. L'ammontare dell'appalto è pari ad 50.024,35 € oltre i contributi previdenziali professionali e IVA al 22%, come evidenziato nel seguente quadro economico.

	On+Sp	50.024,35 €
Addebito contributo previdenziale INPS:		
su euro 50.024,35 il 4%		2.000,97 €
Contributo integrativo Cassa di Previdenza:		
su euro 52.025,32 il 4%		2.081,01 €
Imponibile		54.106,33 €
IVA		
su euro 54.106,33 il 22%		11.903,39 €
TOTALE DOCUMENTO		66.009,72 €
Diconsi euro ventitremila-cinque/67.		S.E.&O.

ART. 5 Descrizione del servizio e delle sue fasi

L'incarico dovrà essere articolato ed espletato nelle seguente fase:

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

In esito alle verifiche di vulnerabilità dovranno essere individuati gli interventi strutturali di adeguamento sismico tali da garantire l'idoneità dell'edificio alla vigente normativa sismica.

Per completezza di progettazione questa dovrà comprendere le componenti edili e impiantistiche per l'intero immobile oggetto d'intervento. Il progetto sarà composto dagli elaborati previsti dall'all. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Gli interventi di adeguamento sismico progettati dovranno essere tali che il valore minimo dell'indice ζ_E post intervento sia non minore di 8,0.

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà possedere i contenuti stabiliti dall'art. 17 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e delle Linee Guida del CSLPP del MIMS di luglio 2021.

ART. 6 Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

L'Affidatario dovrà produrre i seguenti elaborati:

1. Redazione del PFTE degli interventi di adeguamento alla vigente normativa, conseguentemente all'esecuzione alle indagini e rilievi già svolti per raggiungere il livello di conoscenza LC2.
2. *Si applicheranno le disposizioni sui contenuti della progettazione di cui agli articoli 14 e seguenti nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del D.P.R. 207/2010 e dell Linee Guida del CSLPP del MIMS di luglio 2021.*

L'Affidatario incaricato dovrà produrre due copie cartacee debitamente firmate; una copia su supporto informatico di ciascun elaborato firmato (file firmati digitalmente, sempre in formato pdf); una copia su supporto informatico dei files formato editabile (Doc – Dwg); una copia su supporto informatico dei files relativi ai software di calcolo, nominati secondo la dicitura dell'edificio.

Tali materiali di cancelleria e di supporto informatico si considerano già retribuiti con il compenso posto a base di gara.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, l'Affidatario dovrà trasmettere i files in formato “dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti dalle piante di tutti i piani e da n. 2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Progettista (Progettista responsabile del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche) dovrà approvare e controfirmare tutti gli elaborati progettuali e tecnici prodotti. Gli elaborati progettuali e tecnici saranno firmati anche dai singoli Progettisti per quanto di competenza. La firma degli elaborati progettuali da parte dei Progettisti e del Progettista Responsabile comporta, fatte salve le responsabilità penali, la solidale responsabilità civile da parte di questi soggetti nei confronti dell'Amministrazione.

ART.7 Proprietà degli elaborati prodotti

1. Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.
2. Ferma restando la proprietà intellettuale dell'affidatario incaricato circa le elaborazioni tecniche fornite ad espletamento dell'incarico ricevuto la S.A. è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle

stesse (relazioni, schede, elaborati anche digitali, risultati, ecc.).

3. La S.A. si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 8 Documentazione tecnica resa disponibile dal committente

1. Nell'intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche degli immobili scolastici oggetto del presente servizio, utili per un accurato svolgimento del servizio, la S.A. metterà a disposizione la documentazione tecnica disponibile in atti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, da fornire a titolo puramente indicativo agli aggiudicatari.
2. In particolare l'Amministrazione renderà disponibili in formato dwg i files relativi agli edifici oggetto di verifica; rimane in capo all'Affidatario l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure e l'eventuale adeguamento degli elaborati grafici.
3. L'indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o nelle documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potrà in ogni caso costituire motivo per l'Affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell'Affidatario stesso il reperimento, anche presso uffici di altri Enti, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.
4. Si evidenzia dunque che l'affidatario resta comunque responsabile degli accertamenti svolti e dei dati assunti per le elaborazioni numeriche e per le verifiche tecniche e di sicurezza in generale.

ART. 9 Altre condizioni disciplinanti l'incarico – obblighi tra le parti

1. Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico il RUP, insieme all'Affidatario, concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attività. In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sarà sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 10 Obblighi e Ruolo della Committenza

1. Fermo restando quanto specificato dall'art. 9 del presente Disciplinare Tecnico, nel corso dell'esecuzione del presente incarico professionale la S.A. si impegna, nei confronti dell'affidatario a:
 - fornire le piante, in formato editabile, dei vari piani del fabbricato oggetto di progettazione; pertanto, la mancata consegna di ulteriore documentazione non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione;

- rendere disponibile all'affidatario, all'inizio dell'espletamento del servizio, quanto eventualmente in suo possesso in relazione agli elementi strutturali, non strutturali e impiantistici dell'immobile oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere, rimanendo comunque a carico e responsabilità dell'affidatario il controllo e l'accertamento/verifica dell'esattezza e congruità dei dati forniti oltre all'onere per la ricerca di archivio degli stessi;
- mettere a disposizione, qualora disponibili, i risultati di indagini geofisiche e/o geotecniche effettuate nelle aree di sedime dell'immobile in oggetto.
- accompagnare l'affidatario nei sopralluoghi presso l'edificio oggetto dell'incarico; l'affidatario ed i suoi collaboratori non potranno in nessun caso accedere alle strutture oggetto del presente incarico autonomamente, senza previa autorizzazione rilasciata dal Committente;

ART. 11 Obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario si impegna e si obbliga, nei confronti della S.A. a:

- eseguire a sue spese tutte le ricerche ed analisi relative all'acquisizione della documentazione d'archivio esistente sui fabbricati oggetto del presente appalto, necessaria all'espletamento della prestazione professionale, compreso l'onere per l'estrazione delle copie;
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi strutturali (con le idonee strumentazioni) e verifiche sui complessi immobiliari oggetto del presente appalto;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg;
- partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato;
- partecipare alle riunioni presso le strutture scolastiche e degli altri Enti interessati per effettuare il coordinamento delle attività;
- eseguire tutte le operazioni quali l'individuazione di sotto servizi, previo reperimento dell'idonea documentazione presso gli enti eroganti i servizi e non, al fine di evitare eventuali danneggiamenti di cui, comunque, l'affidatario rimane l'unico responsabile;
- acquisire l'eventuale, necessario, parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio sulla campagna di prove negli immobili vincolati/tutelati, ove occorra, previa predisposizione degli eventuali elaborati;

- integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite, in sede di verifica della conformità degli elaborati tecnici da parte della S.A.

ART. 12 Termini per l'ultimazione del Servizio

1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi facenti parte dell'appalto del (PFTE) è fissato in giorni **10 (dieci)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 13 Modalità di stipulazione del contratto

1. L'Appalto è da intendersi a corpo.

ART. 14 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 15 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale:
 - a. "DIP" Documento di Indirizzo alla Progettazione
 - b. Gli elaborati delle verifiche di vulnerabilità sismica della Palestra facente parte dell'edificio scolastico I.T.C. "F. D'Aguires di Salemi", individuato nella scheda ARES con cod. n. 0810182276, sito Via San Leonardo, Salemi (TP)..

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 04/12/2022. Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
- il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;
- D.M. 17.1.2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Circolare Ministeriale 21/01/2019 n°7 – Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.1.2018;
- D.P.C.M. 12.10.2007, "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del Patrimonio Culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni".
- Linee Guida CSLPP del MIMS di luglio 2021.

ART. 16 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Affidatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione del servizio.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'affidatario anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
 - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto

rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

ART. 17 Fallimento dell’Affidatario

1. In caso di fallimento dell’Affidatario la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016.
2. Qualora l’Affidatario sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 18 Consegna del servizio

1. L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da **effettuarsi non oltre 10** giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Affidatario.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i servizi nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell’esecuzione fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’affidatario può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l’affidatario ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e

documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

ART. 19 Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 121, del D.Lgs. 36/2023 comma 1, la Direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell' Affidatario può ordinare la sospensione del servizio, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell' Affidatario o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte.
2. Ai sensi dell'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei servizi per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dell'esecuzione con l'intervento dell'affidatario o di un suo legale rappresentante.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai servizi già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i servizi possano essere realizzati senza eccessivi oneri.
5. Si applica, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.
6. Qualora l'Affidatario, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano in anticipo rispetto al termine anzidetto.
7. L'Affidatario non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei servizi o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell'esecuzione e controfirmati dall'affidatario, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
9. Ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, la durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 20 Penali

1. Nel caso di mancato rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione del servizio di cui all'art. 12, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata la penale, in misura giornaliera in misura giornaliera tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
2. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei servizi e nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma di penali con importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in materia di risoluzione del contratto.

ART. 21 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei servizi nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal R.U.P. o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti dal presente capitolato;
 - c) le eventuali controversie tra l'affidatario e i fornitori, altri incaricati;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale dipendente.
2. L'esecutore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme richiamate nel presente disciplinare tecnico.
3. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal direttore dell'esecuzione del servizio, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di forza maggiore e per motivi di sicurezza), può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e controfirmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, sono a carico

dell'affidatario.

4. L'esecutore risponde altresì dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi soggetti interessati, vs. terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del servizio, altri atti o comportamenti non autorizzati.

5. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento.

6. Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.

7. Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche.

8. La sospensione delle attività affidate potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o novazione dovrà essere tempestivamente comunicata mediante notifica cartacea o PEC, cui farà seguito conferma scritta tra le parti.

9. Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi alle varie fasi delle prestazioni previste, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dalla Stazione Appaltante.

10. Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che andrà contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito. In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

ART. 22 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'affidatario rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione,

ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'affidatario con assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo affidatario.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 20, comma 1, del presente disciplinare tecnico è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'affidatario rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal R.U.P. per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a carico dell'affidatario i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

ART. 23 Verifiche di conformità

1. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 il Servizio oggetto dell'Appalto è soggetto a verifica di conformità onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.
2. La verifica di conformità prevedrà controlli e verifiche in contraddittorio con l'Affidatario degli elaborati prodotti. Sono avviate verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto al termine di ciascuna delle fasi sopraindicate volte ad accertare che l'oggetto dell'appalto sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.
3. L'accertamento sarà effettuato e documentato da certificato di verifica di conformità. All'esito delle operazioni ed al termine dell'appalto il soggetto incaricato non oltre 3 mesi dalla ultimazione delle prestazioni, rilascia il certificato di verifica di conformità e invita l'Affidatario alla presa visione e accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione sarà effettuata secondo quanto disposto dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 24 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125 del DLgs 36/2023 la stazione appaltante erogherà all'affidatario – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertata dal responsabile del procedimento – l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione, obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l'esecuzione dei servizi non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei servizi. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei servizi, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

ART. 25 Pagamenti delle prestazioni a corpo

1. Il corrispettivo del servizio in argomento è valutato a corpo ed è comprensivo di qualsiasi onere; esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
2. L'affidatario si assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e di indicare un solo numero di conto corrente dedicato.
3. Corrispettivo per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica
 - Il pagamento del corrispettivo avverrà alla consegna degli elaborati e alla relativa verifica tecnica della regolare esecuzione da parte del RUP degli elaborati relativi alla progettazione con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo la verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii e alla successiva approvazione del certificato di verifica di conformità redatto ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
5. Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

ART. 26 Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 125 co del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo dell'ultima verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione che attesta la regolare esecuzione del servizio nel suo complesso il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dello svincolo delle ritenute sopraindicate.
2. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125 e 117, del D. Lgs 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica della conformità.

ART. 27 Ritardo nel pagamento

1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione il D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192 del 2012.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

ART. 28 Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 29 Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 5 – GARANZIE

ART. 30 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il

10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 117 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 117 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'affidatario avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei servizi (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

4. Ai sensi dell'art. 117, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 117, comma del D.Lgs. 36/2023) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 31 Norme di sicurezza generali

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'affidatario è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,

per quanto attiene la gestione del servizio.

2. L'affidatario non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO 7 –RISERVE, CONTROVERSIE

ART. 32 Riserve

1. L'affidatario, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del R.U.P., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo del servizio, quale che sia la contestazione o la riserva che egli comunichi. La contestazione o le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, deve rispondere con le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

2. Al fine del raggiungimento di un eventuale accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 210 del D.lgs 36/2023.

ART. 33 Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per quanto riguarda i settori ordinari;

- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
- a) nei confronti dell'affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'affidatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124, del D.Lgs. 36/2023.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'affidatario deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidatario i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'affidatario o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'affidatario di agire per il risarcimento dei danni.

ART. 34 Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 123, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

CAPO 8 - NORME FINALI



ART. 35 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica della conformità) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
2. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Disciplinare Tecnico si intendono IVA esclusa.

ART. 36 Informativa sulla Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di competenza
 - a) Il Titolare del Trattamento è il Libero Consorzio Comunale di Trapani -Piazza Vittorio Veneto n° 2 91100 Trapani;
 - b) Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
 - c) Il Responsabile interno del Trattamento è il Dirigente del Settore.
 - d) Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti degli Uffici del Settore che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento.
 - e) Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato a: gestione procedura di appalto, affidamento dell'appalto, nonché - con riferimento all'aggiudicatario - affidamento dell'incarico, stipula ed esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.
 - f) Le informazioni trattate sono dati comuni e/o sensibili- limitatamente ai dati giudiziari.
 - g) I dati forniti saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in

altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- h) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.
- i) I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
- j) I dati forniti saranno comunicati agli Uffici dell'Ente competenti per la redazione del contratto ed inseriti, laddove obbligatorio per legge, nelle piattaforme informatiche del settore (es. Anac), ovvero forniti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.
- k) I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e tramite pubblicazione delle determinazioni dirigenziali relative all'appalto sull'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
- l) I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
- m) I dati forniti non saranno oggetto di profilazione.
- n) L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.

Trapani, 11/08/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(geom. Antonino Fontana)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografata.